

Notiziario Federagenti Direttore Responsabile: Giulio Favini. Comitato di Redazione, Direzione e Amministrazione c/o la Sede Nazionale del Sindacato. Autorizzazione Tribunale di Roma n. 181/94 del 26/04/94 Iscritta Registro Nazionale della Stampa n. 6400 del 21/07/98

I dati italiani del primo trimestre 2023 sono i migliori tra le grandi economie dell'Eurozona

La domanda interna sostiene il PIL

Anche grazie ai fondi PNRR possibile l'avvio di un ciclo di crescita perdurante nel tempo

segnali della nostra economia continuano ad essere confortanti e mostrano un paese che viaggia più forte dei suoi punti di riferimento europei, Francia e Germania che si trovano invece alle prese con una fase di sostanziale immobilità se non addirittura di recessione dopo i buoni dati del 2022.

I dati definitivi, forniti dall'Istat alla fine di maqgio, infatti attestano che nel primo trimestre il Pil è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e dell'1,9% nei confronti del primo trimestre del 2022. Risultano quindi superate le stime fornite il 28 aprile, quando l'Istituto nazionale di statistica prevedeva una crescita dello 0,5% congiunturale e dell'1,8% tendenziale. Il Pil per il 2023 si attesta quindi allo +0,9%, molto vicino al dato contenuto nel Def di aprile scorso nel quale il governo aveva previsto per il 2023 una crescita del Pil dell'1%. Il clima di ottimismo sembra comunque prevalere e la premier parlando alle parti sociali si è addirittura sbilanciata affermando che le stime contenute nel Def in realtà sono figlie di "un approccio prudente" e che l'obiettivo è ..

segue a pag. 2

In questo numero

- · La domanda interna sostiene il PIL
- · Calcolo previsionale della pensione
- Gli accordi economici collettivi nel contratto di agenzia
- Definitivamente in vigore il nuovo Regolamento di Contabilità Enasarco
- L'esperto Risponde
- Prestazioni di Previdenza Enasarco per la famiglia

Calcolo previsionale della pensione

Riceviamo spesso mail preoccupate di iscritti ed agenti in genere che dopo aver effettuato ilo calcolo della pensione sul sito Enasarco ritengono che la determinazione del rateo pensionistico sia errato (ovviamente perchè ritenuto troppo basso).

Innanzitutto ribadiamo che la simulazione effettuabile sul sito (come in realtà espressamente spiegato nelle pagine del servizio) fornisce una data presuntiva del momento di acquisizione del diritto a pensione nonché un valore indicativo di quello che sarà il presunto importo pensionistico lordo mensile. Entrambi i dati forniti dall'applicazione non hanno – lo ripetiamo – valore certificativo e quindi sono ...

segue a pag. 2

Definitivamente in vigore il nuovo Regolamento di Contabilità Enasarco

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2022 n.80 l'Enasarco aveva approvato il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità della Fondazione. Per diventare però operativo lo stesso è stato poi inviato ai ministeri vigilanti per la definitiva approvazione. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali già aveva espresso il suo parere con nota prot. 0002061 del 28.02.2023 e successivamente altrettanto ha fatto il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 68056 dell'11 aprile 2023. Alla luce del positivo riscontro quindi delle autorità di vigilanza il **Regolamento di amministrazione e contabilità** della Fondazione ...

segue a pag. 5

FATTURE PROVVIGIONALI ELETTRONICHE? CARTACEE?

SCARICA IL SOFTWARE GRATUITO PER TUTTI GLI AGENTI DI COMMERCIO



INVIO IMMEDIATO TRAMITE CANALE TELEMATICO SDI

Emetti le tue Fatture Provvigionali Elettroniche e Cartacee in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità del Software Gratuito



La domanda interna sostiene il PIL

Anche grazie ai fondi PNRR possibile l'avvio di un ciclo di crescita perdurante nel tempo

a cura di Luca Gaburro

— Segretario Nazionale Federagenti —

segnali della nostra economia continuano ad essere confortanti e mostrano un paese che viaggia più forte dei suoi punti di riferimento europei, Francia e Germania che si trovano invece alle prese con una fase di sostanziale immobilità se non addirittura di recessione dopo i buoni dati del 2022.

I dati definitivi, forniti dall'Istat alla fine di maggio, infatti attestano che nel primo trimestre il Pil è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e dell'1,9% nei confronti del primo trimestre del 2022. Risultano quindi superate le stime fornite il 28 aprile, quando l'Istituto nazionale di statistica prevedeva una crescita dello 0,5% congiunturale e dell'1,8% tendenziale. Il Pil per il 2023 si attesta quindi allo +0,9%, molto vicino al dato contenuto nel Def di aprile scorso nel quale il governo aveva previsto per il 2023 una crescita del Pil dell'1%. Il clima di ottimismo sembra comunque prevalere e la premier parlando alle parti sociali si è addirittura sbilanciata affermando che le stime contenute nel Def in realtà sono figlie di "un approccio prudente" e che l'obiettivo è addirittura quello "di migliorare queste previsioni". Si tratta comunque di una visione condivisa anche con Bankitalia, notoriamente più prudente in materia di esternazioni finanziarie, ed infatti il governatore Visco nel suo tradizionale ed ultimo intervento (in quanto, dopo 12 anni, cesserà dal mandato il prossimo mese di novembre) formulando le Considerazioni finali sullo stato dell'economia nazionale ha espressamente affermato non solo che "per il 2023 le previsioni oggi disponibili convergono su un aumento del prodotto intorno all'1%", ma ha anche affermato che "l'economia italiana ha mostrato una confortante capacità di reazione nell'affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina, così come nell'uscita dalla pandemia".

Anche gli analisti finanziari internazionali, solitamente critici nei confronti del nostro paese, si sono sbilanciati e Moody's ha rialzato, ma solo allo 0,8% la stima di crescita annuale.

Continuando a parlare di Pil ed allargando le considerazioni al panorama internazionale, i dati del primi trimestre fanno si che l'economia nazionale risulti di gran lunga la prima delle grandi economie dell'eurozona se si considera che nello stesso periodo il PIL francese è aumentato solamente dello 0,2%, mentre quello tedesco è addirittura diminuito dello 0,3%. Anche ampliando lo sguardo ad altre grandi economie dell'occidente il dato italiano rimane lusinghiero se si pensa che la crescita negli USA è stata dello 0,3% e solo dello 0,1% nel Regno Unito.

Insomma l'economia italiana va meglio delle previsioni, supera i livelli pre-pandemici e le altre maggiori economie europee. La tendenza sembra acquisita ed anche il 2024 si chiuderà con un segno più, probabilmente ancora fra i migliori dell'eurozona.

Ma il dato che ci preme evidenziare è che secondo gli analisti la ripresa dell'economia nazionale è dovuta soprattutto al risveglio della domanda interna omogeneamente spinta sia dai consumi privati sia dalla domanda pubblica. E questa non può che essere una buona notizia peril mondo dell'intermediazione commerciale anche e soprattutto in prospettiva perché quello che tutti si attendono per i prossimi 18 mesi è un incremento dei consumi delle famiglie residenti, in linea con l'andamento dell'attività economica, incremento che dovrebbe addirittura proseguire e rafforzarsi nel 2024 grazie ad una quasi sicura riduzione dell'inflazione associa-

ta a un graduale recupero delle retribuzioni e al miglioramento del mercato del lavoro. Se poi, come anche Giorgetti ha affermato in occasione del suo intervento al Bloomberg Italy Capital Markets Forum 2023, ifondidel Parr entreranno final-



mente nell'economia reale ciò garantirà un ritmo di crescita elevato degli investimenti ed un evidente fattore di spinta al consolidamento verso l'alto dei fondamentali dell'economia nazionale. Certo occorre fare tutto il possibile per calmierare l'inflazione e ridurre le tensioni internazionali. Questi sono fattori che rendono nervosi i mercati creando fibrillazioni che colpiscono gli operatori finanziari più esposti con possibilità di uno tsunami bancario che deprimerebbela crescita dell'economia reale che invece è ormai sotto gli occhi di tutti.

Comunque occorre avere una visione positiva anche perché dopo anni, anzi decenni, di stagnazione il nostro paese si trova veramente davanti alla possibilità di dare il via ad un ciclo virtuoso che potrebbe garantire un nuovo e duraturo periodo di crescita. Se così fosse il rapporto debito/pil potrebbe finalmente e definitivamente invertire la sua tendenza liberando ulteriori risorse che si andrebbero ad aggiungere alla spinta dei fondi del PNRR. Possiamo essere testimoni e protagonisti di un momento veramente importante della storia recente del nostro paese e sono certo che la nostra categoria, che intermedia la maggior parte del Pil nazionale non potrà non essere all'altezza di una così allettante sfida

Calcolo previsionale della pensione

Riceviamo spesso mail preoccupate di iscritti ed agenti in genere che dopo aver effettuato ilo calcolo della pensione sul sito Enasarco ritengono che la determinazione del rateo pensionistico sia errato (ovviamente perchè ritenuto troppo basso).

Innanzitutto ribadiamo che la simulazione effettuabile sul sito (come in realtà espressamente spiegato nelle pagine del servizio) fornisce una data presuntiva del momento di acquisizione del diritto a pensione nonché un valore indicativo di quello che sarà il presunto importo pensionistico lordo mensile. Entrambi i dati forniti dall'applicazione non hanno – lo ripetiamo – valore certificativo e quindi sono da intendersi come puramente indicativi.

Benchè il servizio sia accessibile a tutti coloro a cui mancano – presumibilmente – meno di 10 anni al conseguimento del diritto, proprio per le ragioni sopra esposte esortiamo gli agenti a consultarlo solo in tempi più prossimi al pensionamento (per es. a decorrere dal triennio o biennio precedente), anche perché il criterio di calcolo suddiviso per quote può dare risultati ben lontani dalla realtà laddove gli anni di attività ancora necessari per il raggiungimento del diritto (o che comunque si intendano lavorare siano superiori al quinquennio). In ogni caso per dubbi e chiarimenti circa la vostra posizione previdenziale e pensionistica vi invitiamo a rivolgervi direttamente alla sede Federagenti più vicina.

Gli accordi economici collettivi nel contratto di agenzia

Un sintetico raffronto tra alcuni AEC del settore e le differenze che è bene conoscere

di Antonio Trotti

— Avvocato del Foro di Milano – Coordinatore legale Federagenti Lombardia —

ell'ambito della disciplina del contratto di agenzia (artt. 1742-1753 c.c.) un ruolo rilevante è sempre stato assunto dagli Accordi Economici Collettivi (più brevemente e meglio conosciuti come AEC)

Addirittura, prima dell'emanazione del codice civile del 1942 la disciplina del contratto di agenzia era essenzialmente contenuta negli **Accordi corporativi** del 25.05.1935 e del 30.06.1938 e rappresentavano una fonte di produzione normativa con efficacia inderogabile. Pertanto, le clausole in essi contenute sostituivano di diritto le clausole contrattuali divergenti, se non più favorevoli; dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo furono recepiti, rendendoli, efficaci *erga omnes*, gli A.E.C. del 20.06.1956 e del 17.07.1957 per il settore industria e del 13.10.1958 per il settore commercio.

Tutti i successivi AEC, che si sono susseguiti nel corso del tempo, non hanno più avuto efficacia erga omnes, ovvero obbligatoria nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria, ma bensì natura privatistica vincolando, dunque, soltanto i soggetti aderenti alle associazioni sindacali che li hanno stipulati e le parti che, nel contratto tra loro stipulato, ne richiamano l'applicazione.

La funzione ricoperta dagli AEC, è quella di prevedere, oltre ai profili inerenti gli obblighi previdenziali e assicurativi, una normativa volta a regolare con maggiore puntualità alcuni istituti già previsti dalla normativa codicistica quali: diritti e doveri reciproci, indennità di cessazione del rapporto, corrispettivo e modalità attuative del patto di non concorrenza, ma anche e soprattutto di consentire alla mandante di apportare unilateralmente alcune variazioni contrattuali – che diversamente sarebbero precluse-inerenti provvigioni, zona e prodotti, sia pur in un perimetro definito e con alcune salvaguardie di garanzia per l'agente.

Vediamo ora l'ambito di tutela dell'agente previsto dai differenti AEC avuto riguardo ai principali istituti di cui sopra.

Analizziamoinparticolarel'AECdel16.02.2009 con la successiva integrazione del 29.03.2010 per il settore commercio, e l'AEC del 30.07.14 per il settore industria, presentano tra lo-

ro alcune differenze e l'AEC Federagenti del 22.04.2013 (e successiva estensione al settore delle cooperative del 27.07.2015).

Le modifiche unilaterali di zona, clientela, prodotti e provvigioni.

In primo luogo, l'art. 2 dell'AEC della Federagenti consente al preponente, nel corso del rapporto, di apportare modifiche unilaterali al contenuto economico del contratto, ma solo in presenza delle sequenti condizioni: i) le variazioni di zona, clientela, prodotti e provvigioni che comportino una diminuzione del contenuto economico del contratto fino al 10% rispetto all'anno solare precedente possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente, o rappresentante, da darsi almeno 2 mesi prima della loro entrata in vigore; ii) qualora, invece, le variazioni siano di entità superiore al 10%, il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Inoltre, qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, di non accettare le variazioni previste, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o di rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 2 dell'AEC del 16 febbraio 2009 del commercio considera invece di rilevante entità le variazioni superiori al 20%, consentendo, pertanto, all'agente di trasformare la comunicazione di variazione unilaterale del preponente inuna comunicazione di recesso con preavviso su iniziativa dello stesso solo in caso di rifiuto, sempre nel termine di 30 giorni, di tali variazioni.

L'art. 2 dell'AEC della Federagenti prevede, inoltre, che le variazioni effettuate dal preponente nei 24 mesi debbano intendersi come un'unica variazione sia per gli agenti monomandatari che per quelli plurimandatari, con la conseguenza che se comportino una riduzione superiore al 10% del contenuto economico del contratto rispetto all'anno precedente il biennio in cui sono intervenute, il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.

Viceversa, gli altri AEC considerano, invece, come uniche le variazioni unilaterali effettuate dal preponente nell'arco dei 24 mesi solamente per gli agenti monomandatari, mentre per quelli plurimandatari riducono a 18 mesi il periodo nel quale tali variazioni debbano essere considerate unitariamente.

Le indennità di fine rapporto.

Al pari degli altri AEC, anche quello Federa-

genti (art. 11) articola l'indennità di fine rapporto in tre voci denominate, rispettivamente: a) indennità di risoluzione del rapporto – F.I.R.R.; b) indennità suppletiva di clientela ed, infine, c) indennità meritocratica e disciplinate



dall'anzidetto articolo e dal successivo art. 12.

A) L'indennità di risoluzione del rapporto – F.I.R.R.

L'anzidetto art. 11 stabilisce l'adesione, previo richiamo delle norme e regolamenti Enasarco in tema, al fondo Firr istituito presso il detto ente previdenziale. Curioso, poi, è che nonostante ciò, a Federagenti non sia consentito da parte della Fondazione Enasarco la sottoscrizione della Convenzione firr che darebbe invece veste formale alla adesione sostanziale già operativa e perfezionata. In ogni caso, a differenza degli altri AEC quello Federagenti prevede espressamente che vengano inclusi nel montante di calcolo i rimborsi spese e i premi, mentre il solo caso di esclusione del diritto dell'agente al percepimento della indennità in parola è quello in cui lo stesso si sia indebitamente appropriato di somme della mandante. Viceversa, nell'AEC industria sono previste quali esclusione al diritto anche le circostanze di concorrenza sleale e di violazione del vincolo di monomandato.

B) L'indennità suppletiva di clientela.

Ancora l'art. 11 prevede, accanto al FIRR, l'indennità suppletiva di clientela, dovuta, a differenza degli altri AEC, anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto e persino quando il preponente receda dal contratto per un inadempimento dell'agente, quale, ad esempio, il mancato raggiungimento del concordato budget di vendita e/o il mancato invio dei reports che lo stesso AEC individua come inadempimenti non così gravi da escludere la prosecuzione provvisoria, ossia per il limitato periodo del preavviso, dello stesso rapporto. Inoltre, non viene applicato alcun limite sul quantum delle provvigioni maturate mentre nell'AEC industria vi è tale limite a sfavore dell'agente dal quarto anno di durata in poi.

C) L'indennità meritocratica.

È sempre l'art. 11 a prevedere, in aggiunta al FIRR ed all'indennità suppletiva di clientela, l'indennità meritocratica, dovuta all'agente anche in caso di risoluzione consensuale del rap-





• I CONSULENTI FEDERAGENTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE INPS/ENASARCO





RADIO AGENTI LA WEB RADIO **100% AGENTI DI COMMERCIO**

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la app di Radio Agenti. Ascoltaci dal tuo cellulare!



Disponibile su





SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti live sul canale YouTube e sulla pagina Facebook. Seguici e intervieni in diretta!









porto e solo qualora, all'atto della cessazione del contratto, abbia almeno assicurato al Preponente la conservazione del fatturato aziendale in essere al momento dell'instaurazione del rapporto, prevedendo, altresì, espressamente, che, a tal fine, il preponente debba comunicare all'agente, all'atto della stipula del contratto, i dati relativi al fatturato aziendale con riferimento all'anno solare precedente.

Gli altri AEC (Commercio ed Industria) dispongono, invece, che l'indennità in parola sia dovuta all'agente solo in caso di incremento della clientela del preponente o del fatturato aziendale in essere al momento dell'instaurazione del rapporto ed il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi, dopo la fine dello stesso rapporto, derivanti dagli affari con i clienti nuovi procurati dall'agente, o preesistenti.

I criteri di determinazione dell'ammontare dell'indennità meritocratica sono stabiliti, infine, dal successivo art. 12, tenendo conto della durata del rapporto e dei risultati finali conseguiti dall'agente nel corso dello stesso.

In generale, si può dire che l'indennità meritocratica sia stata concepita dall'AEC della Federagenti del tempo per assicurare alla platea più vasta possibile di agenti un'ulteriore somma su cui poter contare al momento della cessazione del rapporto. La valutazione infatti rifletteva la realtà economica del periodo in cui l'AEC è stato sottoscritto: l'Italia viveva da tempo un periodo di recessione e deflazione, con

costante contrazione della domanda interna. Situazione questa rispetto alla quale il mantenimento del fatturato poteva a tutti gli effetti essere considerato un risultato positivo.

D) L'indennità di non concorrenza post contrattuale.

Un'ultima novità su cui appuntare l'attenzione è rappresentata dalla disciplina dell'indennità per il patto di non concorrenza successivo allo scioglimento del rapporto.

Rispetto alle previsioni contenute in tema negli altri AEC, infatti, l'art. 13 dell'AEC della Federagenti prevede, anzitutto, che il patto di non concorrenza possa essere pattuito solo all'inizio del rapporto e non possa essere soggetto a variazioni unilaterali. Inoltre, la sua durata non può superare un anno, invece dei due previsti dall'art. 1751-bis c.c., per l'agente monomandatario ed i due anni (appunto) per l'agente plurimandatario; tali termini, tuttavia, sono ridotti alla metà qualora il rapporto cessi ad iniziativa del preponente.

Per il resto, si segnala che il patto di non concorrenza non opera qualora il rapporto si risolva durante il periodo di prova eventualmente pattuito e, in ogni caso, inizia a produrre i suoi effetti solo dopo il primo anno di durata del rapporto. A compenso della limitazione della concorrenza, il preponente corrisponderà all'agente un'indennità calcolata con le modalità previste dall'art. 10 dell'AEC della Federagenti per l'indennità sostitutiva del preavviso per quanti sono i mesi oggetto del patto, con l'applicazione di una riduzione del 25% se l'agente è monomandatario e del 35% se è plurimandatario. Se il cessato contratto di agenzia incida per oltre il 75% sul reddito dell'agente plurimandatario, egli, ai soli fini del calcolo della presente indennità, sarà considerato monomandatario.

Qualora, sia l'agente a risolvere il rapporto per gravi inadempienze del preponente, egli può liberarsi dal dovere della non concorrenza mediante una dichiarazione al momento del recesso, o entroitrentagiornisuccessivi. L'indennità, infine, dovrà essere corrisposta inderogabilmente in un'unica soluzione, entro e non oltre il 30° giorno dalla effettiva cessazione del rapporto, dovendosi ritenere detto termine essenziale, con la conseguenza che il mancato adempimento nel suddetto termine da parte del preponente dà facoltà all'agente di ritenersi libero, a tutti gli effetti, dalla limitazione della concorrenza, previa comunicazione per iscritto entro 30 giorni dal decorso del predetto termine. In tal caso, il preponente dovrà, comunque, corrispondere all'agente l'indennità relativamente al periodo non la vorato in attesa del termine previsto per il pagamento, salvo il diritto dell'agente al risarcimento del maggiore danno eventual-

Tali norme hanno l'evidente scopo di riequilibrare le gravose conseguenze che incombono sull'agente a fronte dell'assunzione ed esecuzione del patto di non concorrenza.

Definitivamente in vigore il nuovo Regolamento di Contabilità Enasarco

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2022 n.80 l'Enasarco aveva approvato il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità della Fondazione. Per diventare però operativo lo stesso è stato poi inviato ai ministeri vigilanti per la definitiva approvazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali già aveva espresso il suo parere con nota prot. 0002061 del 28.02.2023 e successivamente altrettanto ha fatto il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 68056 dell'11 aprile 2023.

Alla luce del positivo riscontro quindi delle autorità di vigilanza il **Regolamento di amministrazione e contabilità** della Fondazione è pienamente in vigore dal 1° maggio 2023.

Il nuovo regolamento ridefinisce le regole operative di contabilizzazione e di esposizione dei fatti gestionali a supporto di una corretta amministrazione, con la finalità di mostrare in maniera completa, chiara e trasparente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

Lo stesso è consultabile attraverso il sito della Fondazione all'interno della sezione "Raccolta normativa" dove sono consultabili anche tutte le altre fonti normative che regolano l'attività istituzionale ed amministrativa della Fondazione.



- VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?
- VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?
- DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina. Per gli indirizzi consulta il sito www.federagenti.org





L'esperto Risponde

a cura di Luca Orlando

- Esperto in materia di contrattualistica di agenzia -

Domanda: Una delle aziende con cui ho un mandato in corso chiede con frequenza la mia presenza per partecipare a riunioni presso la sua sede o comunque per eventi fuori regione. Mi è stato detto da colleghi che l'azienda non è tenuta a sostenere le spese, ma oltre al fatto dei costi vi è anche l'oggettivo impegno di tempo che in qualche modo mi impedisce, essendo agente plurimandatario, di seguire come vorrei anche le altre aziende che rappresento. Cosa posso fare?

Risposta: Per quanto riguarda la prima questione e cioè le spese che lei deve sostenere per fare fronte a tali incombenti, il codice civile (art. 1748) e gli Accordi Economici Collettivi vigenti stabiliscono che l'agente non ha diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione all'attività, quindi a meno che li suo contratto individuale non preveda (e talvolta succede) un concorso della mandante nelle spese per riunioni aziendali o per la partecipazione ad eventi legati all'attività agenziale, le stesse rimarranno a suo carico.

Ciò detto occorre valutare se gli impegni richiesti perfrequenza ed onerosità possano sostanziare una violazione del principio di buona fede a cui le parti sono tenute nella fase di esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). L'azienda è cioè tenuta ad agire, quando richiede la sua presenza, senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole, anche non scritte. Tale assunto si dovrebbe concretizzare nell'obbligo per la mandante di mantenere un comportamento, oggettivamente ispirato a lealtà, correttezza e spirito di collaborazione. A tal proposito le consigliamo di scrivere alla mandante ricordando che il contratto che intercorre tra le parti è un contratto come agente plurimandatario e che sottoscrivendolo l'azienda era conscia ed aveva accettato il fatto che lei potesse (e quindi debba essere messo in grado di) svolgere attività per altre aziende. Alla luce di ciò lei potrebbe quindi richiedere all'azienda di concordare con il maggiore anticipo possibile il calendario degli impegni, individuando anche un criterio temporale massimo che non può essere superato (es. non più di 2/3 riunioni/incontri nel trimestre). Laddove l'azienda decidesse di non accettare tale programmazione esplicitamente o comunque continuando a richiedere un impegno superiore a quello da lei offerto, ben si potrebbe pensare di formulare una contestazione per violazione del principio delineato appunto nell'articolo 1375 sopra citato. Ovviamente per tali valutazioni la invitiamo a rivolgersi con tutta la documentazione in suo possesso al consulente Federagenti della sede a lei più vicina.

Domanda: A giugno del 2022 sono passato da ditta individuale a SRL, di cui è entrato a far parte mio figlio. La circostanza era stata comunicata per tempo alle due aziende con cui ho i contratti in essere ed entrambe non hanno fatto problemi. Da settembre 2022 fatturo con la nuova società. Ora una delle due aziende mi chiede di comunicare formalmente la cessazione el rapporto come agente individuale anche per poter fare la comunicazione all'Enasarco e liquidarmi il Firr. Se lo faccio perdo però diritto all'indennità di clientela e quindi vorrei evitare. Come posso rispondere?

Risposta: Nonostante questo sia uno degli argomenti che trattiamo più spesso sia sul nostro notiziario sia nel corso dei webinar che periodicamente teniamo per aggiornare ed informare la categoria, ancora una volta dobbiamo tornare sul tema della trasformazione da agente individuale a società e sulle conseguenze negative dal punto di vista economico e previ $denziale\,che\,spesso\,tale\,passaggio\,comporta.$ Quando si passa da ditta individuale a società di capitale (per lo più SRL) su iniziativa dell'agente, lo stesso deve essere ben conscio che la mandante può legittimamente non corrispondere le indennità di clientela e meritocratica sino ad allora maturate limitandosi solo a corrispondere il Firr, (se il contratto richiama gli accordi economici collettivi). Per evitare queste spiacevoli sorprese non solo occorre chiarire preventivamente la questione con la mandante, ma è necessario anche ottenere una attestazione scritta con cui la stessa espressamente riconosca una continuità del rapporto con la neocostituita società nonché l'anzianità maturata nel periodo lavorato come ditta individuale, sia ai fini di tutte le indennità di fine rapporto che dei termini



di preavviso. Tale accordo deve essere raqgiunto necessariamente prima di iniziare ad operare con la nuova società perché successivamente l'agente si viene a trovare in una posizione alguanto scomoda. Di fatto risulta che lei come agente individuale non svolge ormai da mesi alcuna attività agenziale e quindi è inadempiente agli obblighi contrattuali assunti come persona fisica. A poco vale il fatto che sia la società di agenzia ad operare perché mancando un accordo consensuale da cui desumere la volontà delle parti l'azienda potrà facilmente sostenere che non avrebbe mai accettato di trasferire il contratto alla nuova società se ciò avesse comportato anche l'assunzione degli oneri relativi al precedente rapporto, che invece deve intendersi interrotto unicamente per sua volontà che ha deciso (per sue valutazioni ed interesse) di trasformarsi da ditta individuale a società di capitali.

Lei potrà pure non comunicare il recesso, ma il silenzio protratto nel tempo, oltre a rischiare di minare il clima di fiducia con l'azienda non giocherà a suo favore e renderà sempre più debole qualsiasi sua pretesa in ordine all'indennità. Insomma poiché la cessazione del rapporto individuale è da imputare ad una volontà e ad un interesse (come da lei stesso ammesso) dell'agente, in base alla normativa civilistica e pattizia, l'azienda sarà pienamente legittimata a non corrispondere né indennità suppletiva né indennità meritocratica.

Noncistancheremo mai di ribadire la necessità di un'attenta valutazione di tutte le conseguenze che alcune scelte comportano e l'opportunità di rivolgersi ad un consulente sindacale o ad un legale per capire come operare concretamente nei rapporti con l'azienda.



VUOI RIMANERE AGGIORNATO IN TEMPO REALE SU TUTTE LE INFORMAZIONI E LE NOVITÀ PER LA CATEGORIA DEGLI AGENTI DI COMMERCIO?



SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK





Prestazioni di Previdenza Enasarco per la famiglia

a cura di Rita Notarstefano

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale

Inquesto numero iniziamo ad approfondire i contributi che la Fondazione Enasarco eroga all'agente a sussidio della sua famiglia. Ve ne sono diversi che vado ad elencare spiegandone le caratteristiche, fermo restando i requisiti contributivi e di Isee che occorre possedere alla presentazione della domanda.

Si ricorda che per tutte le prestazioni di cui andremo a parlare:

- Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, è prevista l'erogazione di una sola prestazione;
- Le domande, carenti della necessaria documentazione, potranno essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti dal Programma determina l'archiviazione della domanda.
- Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti e della documentazione richiesta, nei limiti dello stanziamento annuale.
- La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito finale dell'istruttoria amministrativa entro 50 giorni dalla presentazione della domanda.

Per quanto riguarda il termine dei procedimenti si ricorda che in caso di documentazione incompleta o irregolare i termini per la conclusione del procedimento si interrompe e riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte della Fondazione della documentazione o degli elementi mancanti.

ASSEGNO NASCITA (O ADOZIONE)

Per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2023 al 31.12.2023, la Fondazione eroga un contributo di importo pari a $1.000,00 \in$, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

In caso di presentazione della domanda di concessione dell'assegno per adozione, la prestazione è richiesta esclusivamente all'atto del pronunciamento della sentenza definitiva di

adozione da parte del competente Tribunale la cui copia deve essere prodotta in allegato alla domanda on line.

Come data dell'evento, in questo caso fa fede la data della sentenza definitiva di adozione.

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La documentazione da inviare a corredo della domanda è la seguente:

- 1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 comprovante la data e il luogo di nascita del figlio corredata della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida:
- modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
- copia della sentenza definitiva di adozione (solo per le adozioni);
- 4. dichiarazione attestante l'opzione di non presentare il modello ISEE (solo per le domande di cui al punto c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del Programma.

Il termine per la presentazione scade il 31/12/2023.

Solo per figli nati o adottati nel mese di dicembre 2023, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2024.

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI DISABILI

La Fondazione eroga, agli iscritti, per ognifiglio titolare di certificazione che riconosca la diagnosi o classificazione medica dello stato di disabilità con condizioni di gravità, un contributo di importo pari 4.500,00 € annue, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Le domande sono presentate esclusivamente on-line, nella propria area riservata nel sito Enasarco.

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 30 è la seguente:

 copia della certificazione contenente la diagnosi o classificazione medica dello stato di disabilità con condizioni di gravità del figlio riconosciuto ex art.3, comma 3, della Legge 104 del 1992, o ex lege18/1980 così come modificata dall'art. 1 della Legge n.508/1988 e attestata da certificazione rilasciata dalla apposita Commissione Asl o INPS ovvero accertata da altro provvedimento;



- modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
- 3. dichiarazione attestante l'opzione di non presentare il modello ISEE (solo per le domande di cui al punto c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione- del Programma.

Le domande incomplete si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato solo in questo secondo momento. Il termine per la presentazione scade il 31/12/2023.

CONTRIBUTO PER ASILI NIDO

Allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli, la Fondazione eroga, agli iscritti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato nel periodo 01/09/2022−31/07/2023 le scuole dell'infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o legalmente riconosciute), un contributo pari al 30% della spesa sostenuta per l'iscrizione agli asili nido fino ad un massimo di 1.700,00 € per nucleo familiare, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Le domande sono presentate esclusivamente on-line

La domanda deve essere corredata dalla sequente documentazione intestata al richiedente:

- copia del documento giustificativo della spesa sostenuta (fattura pagata, ricevuta di pagamento, bollettino di CCP pagati in caso di strutture pubbliche) intestata al richiedente, rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio; l'eventuale copia di disposizione di bonifico è considerata giustificativa della spesa solo nel caso di addebito su conto corrente intestato o cointestato al richiedente:
- 2. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;

%



RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Scarica la app di Radio Agenti Ascoltaci dal tuo cellulare!

✓ redazione@radioagenti.it





© 329.672.55.62



3. dichiarazione attestante l'opzione di non presentare il modello ISEE (solo per le domande di cui al punto c) delle Disposizioni Generali-Modalità di presentazione - del Programma.

Le domande dovranno essere presentate dal 01/09/2023 al 31/12/2023.

BONUS SCOLASTICO

La Fondazione eroga a titolo di sussidio scolastico agli iscritti con figli fiscalmente a carico e frequentanti scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado e Università per l'anno accademico 2023/2024, un contributo di importo progressivo fino ad un massimo di 800,00€ per nucleo familiare così determinato:

- 1. 400,00 € per un solo figlio iscritto e frequen-
- 2. 600,00 € per due figli iscritti e frequentanti;
- 3. 800,00 € per tre o più figli iscritti e frequentanti.

La domanda – unica per tutti i figli frequentanti per i quali si chiede il contributo - è presentata esclusivamente on-line, Le domande presentate successivamente all'inserimento di una precedente domanda, se riferita ad altri figli per i quali si richiede il contributo, non sono considerate valide.

La documentazione da inviare a corredo della domanda è la seguente:

- 1. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata di copia del documento di identità - attestante l'iscrizione e la freguenza dello studente/degli studenti, il tipo di corso, l'indicazione dell'istituto scolastico, nonché la sussistenza a carico dell'iscritto. In assenza di copia del documento di identità la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida:
- 2. copia del modello Unico PF 2022 presentato dal richiedente, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione all'Agenzia dell'Entrate (ricevuta di avvenuta presentazione o visura del cassetto fiscale o numero e data del protocollo). In assenza di redditi percepiti nell'anno 2021 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione

ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2021 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2021. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;

3. dichiarazione attestante l'opzione di non pre-sentare il modello Unico PF 2022 (solo per le domande di cui al punto c) delle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione del Programma.

Le domande devono essere presentate dal 01/09/2023 al 31/12/2023.

Nel prossimo numero parleremo delle prestazioni che possono essere erogate sia nei confronti dei figli che nei confronti degli stessi agenti. Si tratta dei Premi Studio per conseguimento di obiettivo Scolastico/Accademico e dei Premi per Tesi di Laurea in materia di Contratto di Agenzia e Previdenza Integrativa.



- Consulenza sindacale e legale;
- Consulenza fiscale;
- Richiesta Liquidazione FIRR
- Effettuazione conteggi delle indennità di fine rapporto;
- Assistenza stragiudiziale e giudiziale;
- Conciliazione in sede sindacale;
- Verifica del calcolo della pensione Enasarco;
- Aggiornamenti sulla professione.

CONTATTA LA SEDE NAZIONALE

TEL 06/5037103 06/51530121 (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 9.30-13.00 - 14.00 - 18.30OPPURE CONTATTA **DIRETTAMENTE** LE SEDI SUL TERRITORIO



Emetti le tue Fatture Provvigionali Elettroniche in modo TOTALMENTE GRATUITO.

Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT e attiva subito il Tuo Account.



INVIO **IMMEDIATO TRAMITE** CANALE TELEMATICO SDI

Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il numero verde e troverai i tuoi Agenti di Commercio

800.86.16.16

